ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE SAN PIETRO MARTIRE DI VERONA

STATUTO

TITOLO I
NATURA E FINE

Art. 1 - L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) San Pietro Martire di Verona è una istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l'educazione cattolica all'interno della Facoltà Teologica del Triveneto. È in collegamento con detta Facoltà secondo il modello di un'istituzione accademica a rete descritto negli *Statuta* della medesima ed è posta sotto la sua responsabilità accademica.

Art. 2 - L'Istituto è promosso dalla Diocesi di Verona ed è conforme alla *Nota* normativa per gli ISSR della Santa Sede e agli Statuti della Facoltà Teologica del Triveneto.

a) L'Istituto ha sede in Verona.
b) La Facoltà teologica del Triveneto conferisce i gradi accademici di Baccalaureato in Scienze Religiose (dopo il triennio) e di Licenza in Scienze Religiose (dopo il biennio di specializzazione) corrispondenti rispettivamente ai titoli di Laurea e Laurea Magistrale dell'ordinamento civile[1].

Art. 3 - L'ISSR di Verona ha come propria finalità la formazione teologica accademica di religiosi e laici:

a) per una più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo contemporaneo
b) per favorire l'assunzione di competenze professionali nella vita ecclesiastica e nell'animazione cristiana della società
c) per qualificare i docenti di Religione cattolica nelle scuole.

Art. 4 – L'ISSR persegue la propria finalità proponendo l'approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della Dottrina cattolica attinta dalla Rivelazione. Pertanto, esso promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione.

Art. 5 – La responsabilità della vita e della promozione dell'ISSR di Verona viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dal Vescovo Moderatore, secondo quanto prevedono le Autorità comuni della Facoltà e dell'Istituto[2]. Essa si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della Dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell'Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell'Istituto.
Le autorità comuni della Facoltà e dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Preside, il Consiglio di Facoltà.

Art. 6 - Al Gran Cancelliere della Facoltà spetta:

a) chiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'erezione canonica di ciascun ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale o di altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica;

[1] Cf Decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2019, n. 63
[2] Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, art. 6.

b) presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;
c) informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
d) nominare i Docenti stabili dell'ISSR su proposta del Consiglio di Istituto, previo consenso del Moderatore e del Preside, e con il nulla osta dalla Commissione Episcopale;
e) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 7 - Al Preside della Facoltà compete:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni;
c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni quattro anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 8 - Al Consiglio della medesima Facoltà spetta:
a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
f) il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 9 - L'ISSR di Verona fa parte del *Comitato* Direttori dei cicli di studio della Facoltà ed è rappresentato dal Direttore.

Art. 10 – L'Istituto è retto dalle norme emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica[3] e dal presente Statuto.

TITOLO II
AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 11 – Le autorità accademiche proprie dell'Istituto sono:

- il Moderatore dell'Istituto
- il Direttore
- il Vice - Direttore
- il Consiglio d'Istituto.

[3] Cf. *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008.

Il Moderatore

Art. 12 - Il *Moderatore* dell'ISSR è il Vescovo di Verona. Al Moderatore spetta:

a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
b) nominare i docenti non stabili concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline
c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 26 (Titolo III)
d) dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore
e) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere
f) significare alla Facoltà Teologica del Triveneto le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure
g) nominare il Vice Direttore, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore
h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR
i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, congiuntamente al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto e al Direttore dell'Istituto.

Il Direttore

Art. 13 – Il *Direttore* è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, scelto tra una terna di docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dell'ISSR, e con il Nulla Osta del Moderatore dello stesso, quando non coincidesse con il Gran Cancelliere.

Art. 14 - Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 15 - Al Direttore compete:

a) rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle autorità civili
b) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto, sotto l'aspetto dottrinale, accademico e disciplinare, secondo quanto determinato nel Regolamento
c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti
d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega
e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto
f) firmare i diplomi dei gradi accademici, insieme con il Preside e con il Moderatore
g) proporre al Moderatore la nomina dell'Economo, del Segretario e del Vice-Direttore scelto tra i Docenti dell'Istituto, che lo coadiuvi nell'adempimento di determinate funzioni, per un periodo definito
h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.

Il Consiglio d'Istituto

Art. 16 - Il *Consiglio d'Istituto* ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR.
Esso è composto da:

- Direttore dell'Istituto, che lo presiede
- Vice-Direttore
- tutti i Docenti stabili dell'Istituto
- due Docenti rappresentanti dei non stabili, eletti dai loro colleghi

- Preside della Facoltà o un suo Delegato
- Delegato del Moderatore
- Direttore dello STSZ (per favorire un miglior coordinamento tra i due istituti)
- due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno
- Segretario con compiti di attuario.

Art. 17 I compiti del Consiglio d'Istituto sono:

a) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre per la ratifica al Consiglio di Facoltà;
b) redigere il Regolamento;
c) approvare i corsi e i seminari; assegnare i docenti ai singoli corsi; approvare il calendario generale annuale;
d) programmare e promuovere attività di studio e di ricerca teologica da proporre alla comunità ecclesiale e alla società civile, anche in collaborazione con altri enti culturali;
e) approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un docente del proprio Istituto;
f) designare mediante elezione tre docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore.

Art. 18 - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

TITOLO III
DOCENTI

Art. 19 – I Docenti si dividono in stabili (ordinari e straordinari), che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.
Per la cooptazione dei Docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC* (28 giugno 2008), dalla Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli
ISSR della CEI (29 luglio 2014).

Art. 20 - I Docenti stabili straordinari e ordinari sono Docenti assunti a tempo pieno.

a) i requisiti per essere nominato docente stabile sono: ricchezza di dottrina e senso di responsabilità ecclesiale e accademica; aver conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente; aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario (almeno per tre anni); aver dimostrato attitudine alla ricerca; avere il consenso scritto del Moderatore e/o del proprio Ordinario.
b) la procedura di concorso o di cooptazione di un docente stabile è stabilita dal Regolamento dell'Istituto. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del *nulla osta* alla nomina, su richiesta delle autorità dell'Istituto (cf art. 23 e 24 Statuto della Facoltà).

Art. 21 – I Docenti non stabili per le materie ecclesiastiche - docenti incaricati, invitati - devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento (cf art. 14 § 4 dell'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC* (28 giugno 2008).

Art. 22 – I Docenti incaricati e invitati sono nominati dal Moderatore su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, concedendo la *missio canonica* o la *venia docendi*, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della Facoltà Teologica del Triveneto.

a) essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'insegnamento presso le Facoltà ecclesiastiche
b) ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre discipline
c) gli incarichi hanno la durata di un anno. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 23 - I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'Istituto, compongono il Collegio Plenario dei Docenti dell'ISSR. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'Istituto, ad un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto, ad una conoscenza dei docenti, alla nomina dei due rappresentanti in Consiglio di Istituto.
Il Collegio plenario dei docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 24 - L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

Art. 25 I docenti cessano di diritto dall'ufficio al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia, fino all'età di settantacinque anni possono essere affidati a loro dei corsi d'insegnamento in qualità di docenti invitati.

Art. 26 - La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore qualora il docente abbia insegnato in difformità alla dottrina cattolica, abbia commesso il plagio, abbia comportamenti non etici, o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24 delle *Ordinationes* della Costituzione *Veritatis gaudium,* dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC (28 giugno 2008), dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI*, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014).

Art. 27 - I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Facoltà. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca (cf VG 29).

TITOLO IV
STUDENTI

Art. 28 – L'Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.

Art. 29 - Gli *studenti* si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Art. 30 – *Studenti ordinari*

a) Gli studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto.
b) Per essere ammesso come studente ordinario è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato.
c) A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

d) Gli studenti ordinari possono essere contemporaneamente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica o civile.
e) Nel caso di rifugiato, profugo e di persona in situazioni analoghe sprovvista della regolare documentazione, il Direttore richiederà una autocertificazione degli studi compiuti (cf VG 31 § 3). Una apposita commissione nominata dal Direttore verificherà, tramite opportuni colloqui, le conoscenze dichiarate.

Art. 31 – *Studenti straordinari*
a) Gli studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame.
b) Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione
c) Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito
d) Il *curriculum* di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 32 *Studenti uditori e ospiti*
a) Si definiscono studenti *uditori* gli studenti che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi offerti dall'ISSR. Si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono ammessi
b) Sono studenti *ospiti* coloro che sono iscritti come ordinari o straordinari presso un'altra istituzione accademica e sono presentati dal Direttore del loro corso di studi per frequentare alcuni corsi, con diritto di esame.

Art. 33 - Gli studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico conclusivo, diventano *fuori corso*.

Art. 34 – Gli studenti partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dagli Statuti e dal Regolamento.

Art. 35 – Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 36 – *Plagio e comportamenti non etici*
Per gravi motivi di carattere morale o disciplinare, per aver commesso il plagio o per avere dei comportamenti non etici, uno studente può essere allontanato o addirittura sospeso dagli studi su delibera del Consiglio di Istituto, salvo il diritto alla difesa secondo le norme vigenti. Altri motivi vengono definiti dal Regolamento dell'ISSR approvato, che norma la procedura di allontanamento o di sospensione.

Art. 37. Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose[4] lo studente che volesse conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 21 della *Istruzione*.

[4] Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, *Introduzione*, nn. 2-5.

TITOLO V
OFFICIALI

Art. 38 - La vita dell'Istituto si giova di alcuni officiali e di Personale ausiliario addetto. Gli officiali sono: il Segretario, l'Economo, e il Direttore della Biblioteca.

Art. 39 - Spetta al Moderatore la nomina degli officiali, sentito il Direttore dell'Istituto.

Il Segretario

Art. 40 - Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 41 - Al Segretario spetta:

a) Eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto.
b) Ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici.
c) Assicurare l'ordine nell'Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo.
d) Conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma.
e) Curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi.
f) Compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati.
g) Fungere da segretario del Consiglio d'Istituto.

Art. 42 – Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

L'Economo

Art. 43 - L'*Economo* è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato.

Art. 44 - All'Economo spetta:

a) Amministrare i beni dell'Istituto ed avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono.
b) Provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dall'Istituto, mantenendosi per ciò in collegamento con il Direttore.
c) Curare la redazione dei registri contabili.
d) Predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.

Art. 45 – L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Il Direttore della Biblioteca

Art. 46 – Il Direttore della Biblioteca ha il compito di seguire le attività della biblioteca per lo STSZ e l'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore, del Consiglio d'Istituto dello STSZ e del rettore del Seminario

Art. 47 - L'ISSR usufruisce della *Biblioteca del Seminario maggiore di Verona*, in accordo con il quale stabilisce le modalità di accesso a docenti e studenti.
I docenti sono invitati a segnalare i necessari aggiornamenti bibliografici al Direttore della Biblioteca.

Personale ausiliario

Art. 48 - Il *personale ausiliario* è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono scelti dal Direttore con l'assenso del Moderatore e del Consiglio degli affari economici.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 49 – La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza di un Consiglio degli affari economici, composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'Istituto. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio degli affari economici dura in carica quattro anni.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 50 – Il curriculum degli studi dell'ISSR ha la durata di cinque anni: i primi tre anni per il conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose e i due anni successivi per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose.

Art. 51 – Nel corso del biennio specialistico sono attivati almeno i corsi di indirizzo pedagogico-didattico; possono essere attivati anche corsi di altro indirizzo in linea con le finalità dell'ISSR.

Art. 52 – Per quanto concerne l'ordinamento degli studi, il monte ore e i crediti nell'ISSR sono equivalenti a quelli del ciclo istituzionale della Facoltà Teologica del Triveneto strutturato in un quinquennio. Nel quinquennio i crediti, secondo il sistema europeo degli ECTS, devono essere normalmente 300 comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

Art. 53 – *Insegnamento a distanza*
L'ISSR si avvale della possibilità di proporre l'insegnamento partecipato a distanza, secondo le condizioni indicate negli artt. 4-6 nell'*Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (13 maggio 2021). Le percentuali dei crediti formativi globali e delle discipline, la tipologia di studenti e la modalità di valutazione dell'insegnamento a distanza sono definite dal Regolamento dell'Istituto.

Art. 54 - Le discipline

a) Il programma degli studi e il curriculum dell'ISSR prevede nel primo Triennio le seguenti discipline e aree disciplinari:
 - Storia della Filosofia
 - Filosofia sistematica
 - Sacra Scrittura

- Introduzione alla Teologia
- Teologia fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Liturgia
- Patrologia e Storia della Chiesa
- Scienze umane e Scienze della religione (Pedagogia generale, Psicologia, Sociologia)
- Diritto Canonico
- Teologia pastorale

b) Nel Biennio vengono proposte discipline di area teologica, biblica e culturale, oltre alle discipline specifiche dell'indirizzo pedagogico-didattico e quelle dell'indirizzo pastorale (se attivato)

TITOLO VIII
GRADI ACCADEMICI

Art. 55 - I gradi accademici di Baccalaureato in Scienze Religiose e di Licenza in Scienze Religiose sono conferiti dalla Facoltà Teologica del Triveneto a cui l'ISSR è collegato.

Art. 56 - I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono:

a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) aver composto e discusso un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto un "esame sintetico" su un apposito tesario con una commissione di almeno tre docenti.

Art. 57 - I requisiti per conseguire Licenza in Scienze Religiose sono:

a) aver frequentato il ciclo quinquennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottoporlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

TITOLO IX
SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 58 - Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della Biblioteca fornita e aggiornata, in libri e riviste specializzate in scienze teologico-religiose, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.
L'Istituto cura la redazione di una rivista come risultato del lavoro interdisciplinare dei docenti.

Art. 59 – L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. La copertura economica delle sue attività conta sul contributo annuo della Diocesi, sulle tasse degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Istituto, e devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneta, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dal Dicastero per La Cultura e l'Educazione

Art. 61 - Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'Istituto e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Art. 62 – In conformità all'articolo 47 dell'*Istruzione* si stabilisce che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di studi avvenga sotto la guida della Facoltà e la responsabilità del Direttore, dopo attenta valutazione del curricolo svolto e degli esami superati da ogni studente che chiede il passaggio. Le modalità concrete vengono stabilite nel regolamento di ogni Istituto.

Verona, 23 maggio 2024